



Policy in materia di abusi di mercato (Market Abuse)

Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 19 ottobre 2023

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO	4
2. APPLICABILITA'	5
2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO	5
2.1 RESPONSABILITA' DEL DOCUMENTO	5
3. DEFINIZIONI	5
4. RUOLI E RESPONSABILITA'	10
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
FUNZIONE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (FGIP).....	10
FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (FOCIP).....	11
AMMINISTRATORE DELEGATO	12
DIVISIONE AFFARI SOCIETARI.....	12
DIREZIONE RISORSE UMANE.....	12
FUNZIONE COMPLIANCE	12
UFFICIO OPERATIONS TITOLI.....	13
DIREZIONE INVESTMENT BANKING.....	13
COMITATO MANDATI INVESTMENT BANKING	14
SETTORE INVESTOR RELATIONS	14
SETTORE MEDIA RELATIONS	14
5. GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E RILEVANTI.....	15
GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI BANCA MEDIOLANUM.....	15
GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE/CAPITAL MARKET GESTITE DALLA DIREZIONE INVESTMENT BANKING.....	22
6. GESTIONE DEGLI ORDINI E DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	28
FATTISPECIE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO	28
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ORDINI E DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	30
MODALITÀ E TEMPISTICA DI SEGNALAZIONE.....	31
7. EMISSIONI DI STRUMENTI FINANZIARI DI BANCA MEDIOLANUM IN PROSSIMITA' DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI CONTABILI PERIODICI	32
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	34
NORMATIVA ESTERNA.....	34
NORMATIVA INTERNA	35

1. PREMESSA

La disciplina sugli abusi di mercato, c.d. “*market abuse*”, è contenuta, primariamente, nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, di seguito anche il “**Regolamento**” o il “**MAR**”, e nella Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, di seguito anche la “**Direttiva**”, la “**nuova MAD**” o la “**MAD II**”. Tale normativa, entrata in vigore il 6 maggio 2014 ed applicabile a partire 3 luglio 2016, è finalizzata a contrastare e prevenire la realizzazione di condotte abusive sul mercato in ogni forma allo scopo di garantire l’integrità dei mercati finanziari, accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

In particolare, il Regolamento è stato emanato con l’obiettivo di evitare o quantomeno minimizzare le notevoli distorsioni della concorrenza che possono derivare dalla divergenza tra le normative nazionali di recepimento della precedente regolamentazione.

La Direttiva, invece, mira a rafforzare l’*enforcement* delle norme sugli abusi di mercato, richiedendo agli Stati Membri di prevedere un apparato sanzionatorio minimo che - prevedendo sanzioni penali almeno per le forme più gravi di abusi di mercato - dimostri una forma disapprovazione sociale verso i fenomeni di *market abuse*.

Il nuovo impianto normativo europeo in materia di *market abuse*, quindi, si pone l’obiettivo di tutelare il mercato e gli investitori assicurando a questi ultimi un’adeguata, completa e tempestiva conoscenza delle vicende relative all’emittente quotato (*i.e.* Banca Mediolanum con riferimento ai propri strumenti finanziari, nonché tutti gli Emittenti quotati con i quali la Direzione Investment Banking ha sottoscritto un mandato di Corporate Finance/Capital Market), o in fase di ammissione alla quotazione (*i.e.* gli Emittenti che si avvalgono dei servizi erogati dalla Direzione Investment Banking), ciò al fine di garantire la piena consapevolezza delle scelte di investimento.

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente documento (nel seguito, alternativamente, anche la “**Policy**” o il “**Documento**”) contiene disposizioni volte a definire le linee guida per la corretta gestione e l’adeguato trattamento delle informazioni riservate¹ e privilegiate, nonché delle informazioni rilevanti come definite all’interno delle Linee Guida Consob in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate (le “**Linee Guida Consob**”), in particolare con riferimento ai criteri e principi da osservare per la comunicazione, sia interna che esterna all’ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum S.p.A. (nel seguito anche “Banca Mediolanum” o la “Banca”) e gli strumenti finanziari di emittenti terzi coinvolti in operazioni perfezionate dalla Direzione Investment Banking.

La Policy disciplina anche gli adempimenti che Banca Mediolanum – e le Società da essa controllate (nel seguito, congiuntamente anche “**Gruppo Mediolanum**” o

¹ Con riferimento all’attività in capo alla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum ha deciso di estendere, a titolo prudenziale, l’ambito di applicazione della normativa in materia di abusi di mercato a qualsiasi informazione di natura riservata.

“Gruppo” e singolarmente le “Società Controllate”) – devono rispettare nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento nei confronti della clientela; in particolare, tali adempimenti riguardano l’identificazione, la valutazione e la segnalazione alle Autorità competenti degli ordini e delle operazioni sospette effettuati dalla propria Clientela.

1.2 AMBITO DEL DOCUMENTO

Con il presente documento, inoltre, si intende disciplinare e garantire il recepimento, da parte di Banca Mediolanum, della normativa *pro-tempore* vigente allo scopo di evitare o, in ultima istanza, limitare la commissione di eventuali illeciti in materia di abuso di mercato con riferimento specifico:


- alla gestione delle informazioni privilegiate relative agli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum S.p.A.;
- alla gestione delle informazioni privilegiate concernenti i clienti di Banca Mediolanum che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere un mandato di Corporate Finance o Capital Market con la Direzione Investment Banking; e
- alle operazioni su strumenti finanziari poste in essere dai clienti della Banca.

Obiettivo della Policy è, tra l’altro, quello di:

- inquadrare i principi e le regole di comportamento per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate, nel rispetto del vigente Codice di comportamento della Società, ciò al fine di prevenire la commissione di condotte abusive in relazione ad informazioni privilegiate riguardanti dati e notizie di Banca Mediolanum; e
- fornire le linee guida necessarie a garantire un presidio per le ipotesi di manipolazione del mercato nell’ambito dell’operatività di Banca Mediolanum.

Con riferimento alla “Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna”, il presente documento si colloca al primo livello (di vertice) della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

Modello della normativa interna di riferimento



2. APPLICABILITA'

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

La presente Policy, esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, è rivolta a tutte le unità organizzative della Banca e del Gruppo Mediolanum.

Ciascuna delle Società del Gruppo Mediolanum che presta, *inter alia*, servizi di investimento, si dota di appositi presidi volti a prevenire la commissione di condotte abusive vietate ai sensi del MAR e garantisce, nei confronti di Banca Mediolanum, in qualità di Capogruppo, una pronta e completa informativa circa i potenziali rischi che possono derivare da un incompleto presidio in materia di abusi di mercato.

La Banca, dal canto suo, impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società del Gruppo forniscano tutte le notizie necessarie alla Banca per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.

2.1 RESPONSABILITA' DEL DOCUMENTO

L'aggiornamento e la revisione periodica del presente documento sono di responsabilità della Funzione Compliance..

3. DEFINIZIONI

- **Cliente:**
 - persona fisica o giuridica che ha sottoscritto con Banca Mediolanum o che risulta in fase avanzata di discussione, per il tramite della Direzione Investment Banking, un mandato relativo alla consulenza in materia di finanza straordinaria ovvero di assistenza nello studio e nell'esecuzione di operazioni di Investment Banking quali:
 - Operazione di Advisory Finanziario;
 - Operazioni di M&A (acquisizioni/fusioni/cessioni/ ecc.);
 - Operazioni di quotazione sui mercati regolamentati e MTF (cd. Operazioni di Equity Capital Market o ECM);

- Operazioni che comportano emissioni di debito (cd. Operazioni di Private Debt e Debt Capital Market o DCM).
 - persona fisica o giuridica che ha sottoscritto con Banca Mediolanum un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento e accessori.
- **Emittente**: soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari e che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato (art. 3 del Regolamento MAR).
- **FGIP**: la "Funzione gestione Informazioni privilegiate", deputata allo svolgimento delle attività ad essa attribuite nella presente Policy, composta dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal CFO.
- **FOCIP**: struttura organizzativa, comunque denominata ed appartenente a qualunque area, funzione, divisione, unità organizzativa che, in relazione ad una informazione, svolge il ruolo di promotore e gestore del processo aziendale dal quale può avere origine l'Informazione Rilevante o l'Informazione Privilegiata.
- **Informazioni Confidenziali**: informazioni di carattere riservato relative a società non quotate, che possono essere utilizzate dai possessori della stessa a proprio vantaggio e/o in danno degli interessi commerciali dei clienti.
- **Informazioni Privilegiate**: informazioni:
 - aventi un carattere preciso, ossia che:
 - a) fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - b) sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
 - che non sono state rese pubbliche;
 - concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari;
 - che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Qualora l'informazione dovesse riguardare un "processo prolungato" che si svolge in più "tappe", ciascuna tappa di natura intermedia potrebbe, a sua volta, essere

costituita da eventi o circostanza che si sono verificati o si verificheranno e quindi classificata come “privilegiata”.

- **Informazione Rilevante:** ogni informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente un'emittente, non ancora resa pubblica, che in un successivo momento, anche immediato, può assumere natura privilegiata in virtù del configurarsi del carattere preciso e/o di sufficienti livelli di *price sensitivity* e/o per altre ragioni.
- **Insider List o Registro Insider:** elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate relative alla Società o ad altro Emittente.
- **Banca o Banca Mediolanum o Società:** Banca Mediolanum S.p.A.
- **Manipolazione di mercato:** si intendono le seguenti attività:
 - a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, oppure
 - ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale;a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa ai sensi dell'art. 13 MAR;
 - b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
 - c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
 - d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (*benchmark*) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento;
 - e) nonché le ulteriori fattispecie previste all'art. 12, paragrafo 2, MAR.
- **Mercato regolamentato o MR:** come definito dall'art. 4, par. 1, punto 21) della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti

relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva 2014/65/UE.

- *Restricted List*: lista contenente l'elenco degli strumenti finanziari ammessi presso una sede di negoziazione emessi da emittenti che siano coinvolti in una operazione straordinaria – già di pubblico dominio – relativamente ai quali la Banca è in possesso di Informazioni Privilegiate e per i quali è prevista l'inibizione di alcune attività da parte della Banca stessa. Nello specifico, nella *Restricted List* sono iscritti gli strumenti finanziari emessi dagli emittenti relativamente ai quali la Banca impone restrizioni al trading in conto proprio e alle operazioni personali.
- *RIL*: elenco delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti.
- *SDIR*: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa vigente.
- *Sistema multilaterale di negoziazione* o *MTF*: come definito dall'art. 4, par. 1, punto 22), della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva 2014/65/UE.
- *Sistema organizzato di negoziazione* o *OTF*: come definito dall'art. 4 par. 1, punto 23), della Direttiva 2014/65/UE, vale a dire un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva 2014/65/UE.
- *Società Controllate* o *Società del Gruppo*: società del Gruppo Mediolanum.
- *Strumenti finanziari*: ai fini nella presente Policy sono tali:
 - ogni strumento finanziario rientrante nella definizione di cui all'art. 4, par. 1, n. 15 della Direttiva 2014/65/UE (e dunque ricompreso nelle fattispecie elencate nella sezione C dell'Allegato I della medesima Direttiva);
 - gli strumenti finanziari derivati collegati a quelli di cui al precedente alinea anche se non ammessi alla negoziazione o negoziati su un MR, MTF o OTF (o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione). A tal fine possono considerarsi collegati gli strumenti derivati il cui valore dipende dagli strumenti di cui al punto precedente.
- *Watch List*: lista contenente l'elenco degli strumenti finanziari, ammessi presso una sede di negoziazione, emessi da emittenti che siano coinvolti in una operazione straordinaria – non ancora di pubblico dominio – relativamente ai quali la Banca è in possesso di informazioni sensibili (quelle che possono dare luogo a situazioni di conflitti di interesse e/o accesso ad Informazioni Privilegiate, Rilevanti e Confidenziali) e per i quali non sono previsti limiti di operatività, ma l'attività svolta sugli strumenti inseriti nella *Watch List* è costantemente monitorata dalla Funzione di Compliance. Nello specifico, nella *Watch List* sono

iscritti gli strumenti finanziari emessi dagli emittenti relativamente ai quali l'operatività da parte delle strutture interne è subordinata agli obblighi di comunicazione preventiva secondo le modalità disciplinate dalla policy in materia di Operazioni Personali della Banca.

4. RUOLI E RESPONSABILITA'

Il modello organizzativo adottato dalle Società del Gruppo ai fini del rispetto della normativa in materia di abusi di mercato prevede il coinvolgimento degli organi e delle strutture di seguito indicate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di definire i principi cui la Banca e le Società del Gruppo sono tenute ad attenersi con riferimento alle condotte integranti gli abusi di mercato, ai sensi di quanto richiesto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione approva la presente Policy ed ha il compito di supervisionare la corretta gestione dell'intero processo di informazione al pubblico e di comunicazione, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verificando nel tempo le scelte e le decisioni da questi ultimi assunte.

FUNZIONE GESTIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (FGIP)

La FGIP è composta dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dal CFO. La FGIP opera di norma collegialmente salvo nei casi di urgenza o temporaneo impedimento in cui i suoi membri possono anche decidere in via autonoma. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, in coerenza con quanto riportato nel presente paragrafo e nel prosieguo della presente Policy, la FGIP si avvale del supporto della Divisione Affari Societari, del Settore Investor Relations e del Settore Media Relations. Con riferimento alla Banca ed alle informazioni di natura privilegiata/rilevante originate da Società del Gruppo, i compiti della FGIP vengono attribuiti nei termini indicati di seguito:

- a) definisce e valuta periodicamente il presente Documento, proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche ritenute opportune;
- b) individua le FOCIP e informa i soggetti individuati quali responsabili delle FOCIP circa la relativa identificazione;
- c) provvede alla conservazione e al periodico aggiornamento dell'elenco relativo alla identificazione e alla composizione delle FOCIP;
- d) adotta disposizioni attuative da indirizzare alle FOCIP, con riguardo alla corretta alimentazione della RIL e dell'Insider List;
- e) offre alle strutture a vario titolo coinvolte nella trattazione delle specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate supporto nell'applicazione della normativa di riferimento;
- f) indirizza le FOCIP per la corretta applicazione della presente Policy e fornisce supporto alle medesime ai fini dell'identificazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- g) definisce i criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;

- h) predispone e aggiorna la mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- i) individua le specifiche Informazioni Rilevanti in relazione all'attivazione della RIL da parte delle competenti funzioni;
- j) monitora la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, attivandosi sulla base delle segnalazioni ricevute dalle FOCIP;
- k) monitora le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata, instaurando a tal fine adeguati flussi informativi con i responsabili delle FOCIP coinvolte;
- l) individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata;
- m) gestisce la RIL e l'Insider List assicurando che siano correttamente tenute e conservate in osservanza della normativa applicabile e delle Linee Guida Consob;
- n) provvede alla validazione delle richieste di attivazione e aggiornamento della RIL e dell'Insider List in relazione alle specifiche Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate;
- o) comunica ai soggetti interessati l'inclusione nella RIL e/o nell'Insider List, unitamente ai conseguenti obblighi e i divieti connessi a tale iscrizione;
- p) valuta la tempistica di pubblicazione delle informazioni;
- q) provvede alla predisposizione e pubblicazione dei comunicati *price sensitive* interfacciandosi con Settore Investor Relations o Settore Media Relations a seconda del tipo di comunicazione;
- r) monitora l'eventuale comunicazione di specifiche Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate che dovesse avvenire in occasione degli incontri con gli investitori, gli analisti e nei rapporti con la stampa;
- s) valuta la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate e propone se del caso l'attivazione della procedura di ritardo monitorando nel continuo il permanere delle condizioni medesime.

FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (FOCIP)

Le FOCIP sono identificate dalla FGIP con il supporto della Divisione Affari Societari e della Divisione Organizzazione e Project Management. Ciascuna FOCIP nel proprio settore di riferimento, tenuto conto della mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, è responsabile delle seguenti principali attività:

- a) sulla base dei criteri identificati al successivo paragrafo 6.1, identificare le specifiche Informazioni Rilevanti e provvedere ad informare la Divisione Affari Societari ai fini dell'alimentazione delle RIL;
- b) informare la Divisione Affari Societari in merito ai dati identificativi delle persone che risultano essere venute a conoscenza dell'Informazione Rilevante o Privilegiata ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento nel continuo della RIL e dell'Insider List;

- c) informare la Divisione Affari Societari di ogni circostanza ritenuta utile ai fini dell'adempimento da parte della FGIP degli obblighi di corretta gestione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo l'evoluzione della Specifica Informazione Rilevante e/o Privilegiata.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato ha la responsabilità di garantire l'attuazione dei principi contenuti all'interno della presente Policy. In tale ambito, esso impartisce le disposizioni necessarie affinché la Banca operi secondo le linee guida stabilite nel Documento – anche attraverso l'assegnazione di ruoli e responsabilità all'interno della struttura aziendale – al fine di contrastare qualsiasi forma di condotta abusiva vietata ai sensi della disciplina *market abuse*.

DIVISIONE AFFARI SOCIETARI

La Divisione Affari Societari della Capogruppo supporta l'operatività degli Organi sociali e fornisce consulenza per tutti gli aspetti di natura societaria, oltre a gestire le relazioni di propria competenza con le Autorità di Vigilanza competenti e con i gestori dei mercati su cui sono negoziati gli strumenti finanziari emessi dalla Banca.

In particolare, alla Divisione Affari Societari è attribuita la responsabilità di:

- gestire le comunicazioni da inviare ai soci ed ai gestori del mercato e riscontrare le richieste delle Autorità di vigilanza;
- notificare e motivare per iscritto all'Autorità competente il ritardo nella divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- redigere e gestire la RIL e l'Insider List;
- gestire i flussi informativi relativi al cd. *Internal Dealing*, in conformità con quanto stabilito dalla Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*; e
- effettuare le relative comunicazioni alle Autorità di Vigilanza competenti con riferimento alla gestione delle Informazioni Privilegiate relative agli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum.

DIREZIONE RISORSE UMANE

La Direzione Risorse Umane supporta la Banca nel processo di gestione delle operazioni di compravendita effettuate da parte dei c.d. "soggetti rilevanti", come definiti all'interno della Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*, e presta supporto, qualora richiesto, nell'individuazione dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione nonché delle persone loro strettamente collegate.

FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance ha la responsabilità di presidiare il rischio di non conformità alle norme, sia esterne che interne, effettuando tra l'altro i controlli di secondo livello

sul comportamento dei dipendenti e della rete di vendita, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente Documento.

In particolare, la Funzione è responsabile di:

- aggiornare e rivedere periodicamente la presente Policy;
- ricevere, da parte delle unità operative, le segnalazioni relative agli ordini e alle operazioni identificate come potenzialmente sospette;
- verificare le segnalazioni relative agli ordini e alle operazioni identificate come potenzialmente sospette dal controllo di primo livello, analizzando l'operatività sulla base del "test di ragionevole sospetto" ed effettuando gli ulteriori approfondimenti necessari per accertare l'esistenza di elementi che potrebbero integrare potenziali fattispecie di reati;
- segnalare all'Autorità competente gli ordini e le operazioni ritenute ragionevolmente sospette a seguito delle verifiche effettuate o, in alternativa, archiviare le segnalazioni ricevute dal controllo di primo livello e valutate non sospette;
- effettuare controlli di funzionamento con riferimento alle procedure di cui Banca Mediolanum si è dotata allo scopo di prevedere adeguati presidi ai rischi di abuso di mercato; e
- gestire il Registro Insider concernenti i clienti dalla Direzione Investment Banking, ciò allo scopo di fornire adeguati presidi alla circolazione delle Informazioni Privilegiate, Rilevanti e Confidenziali nonché di curare la gestione e, in particolare, l'aggiornamento della Restricted List e della Watch-List dei titoli oggetto di attività da parte della Direzione Investment Banking di cui la medesima è in possesso di Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti.

UFFICIO OPERATIONS TITOLI

L'Ufficio Operations Titoli è responsabile del monitoraggio di primo livello ai fini dell'individuazione delle operazioni potenzialmente sospette di abuso di mercato, mediante l'utilizzo di appositi supporti informatici.

All'evidenza di eventuali operazioni sospette provvede tempestivamente ad informare la Funzione Compliance.

DIREZIONE INVESTMENT BANKING

La Direzione Investment Banking, nell'esercizio delle proprie attività, condivide con la Funzione Compliance tutta la documentazione relativa ai clienti con i quali vengono sottoscritti mandati di Corporate Finance/Capital Market. Tale collaborazione è finalizzata a garantire un adeguato presidio da parte della Funzione di Compliance ai rischi di non conformità in materia di abusi di mercato.

Inoltre, la Direzione Investment Banking, al fine di prevenire qualsiasi condotta vietata ai sensi della disciplina *market abuse*, segnala alla Funzione Compliance la lista dei nominativi da iscrivere nel Registro Insider con riferimento alle Informazioni Privilegiate, Rilevanti e Confidenziali, gli ISIN dei titoli che devono essere inseriti

all'interno della Restricted List ovvero della Watch-List, nonché tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione delle medesime.

Infine, la Direzione Investment Banking (i) agisce sempre adottando tutti i presidi di cui Banca Mediolanum si è dotata allo scopo di prevenire le condotte configuranti abusi di mercato, e (ii) rispetta il Codice Etico della Banca e le regole comportamentali in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti.

COMITATO MANDATI INVESTMENT BANKING

Il Comitato Mandati Investment Banking (nel seguito, alternativamente il “**Comitato**”) ha il compito di assicurare una valutazione attenta e ponderata dei potenziali clienti e degli incarichi/mandati proposti per l'assunzione nell'ambito dei servizi di Investment Banking e garantire il rispetto delle linee guida emanate dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum.

Con riferimento alla gestione dei potenziali rischi derivanti da abusi di mercato, al Comitato è richiesto di aderire alle medesime procedure, regolamenti e *policy* emanate da Banca Mediolanum ed applicabili anche alla Direzione Investment Banking. In particolare, il Comitato deve rispettare quanto segue:

- iscrizione dei membri del Comitato nel Registro Insider delle Informazioni Privilegiate, Rilevanti e Confidenziali concernenti all'attività di Investment Banking;
- trattamento confidenziale delle informazioni di cui i membri del Comitato vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività; e
- rispetto dei limiti all'operatività con riferimento agli strumenti finanziari iscritti nella Restricted List.

SETTORE INVESTOR RELATIONS

Il Settore Investor Relations ricopre un ruolo di supporto della Banca all'interno del processo di gestione della comunicazione verso l'esterno di dati ed informazioni di carattere aziendale. In tale ambito, cura i rapporti con analisti finanziari ed investitori istituzionali al fine di garantire la diffusione di informazioni aventi ad oggetto i portafogli gestiti.

SETTORE MEDIA RELATIONS

Il Settore Media Relations supporta la Banca all'interno del processo di gestione della comunicazione verso l'esterno di dati ed informazioni di carattere aziendale. In tale ambito, cura i rapporti con la stampa e gli altri organi/ mezzi di comunicazione, al fine di garantire la corretta divulgazione al pubblico di dati ed informazioni aziendali.

5. GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E RILEVANTI

Il processo di gestione e trattamento delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti si articola come sotto descritto.

- con riferimento alle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum, il processo di gestione risulta essere in carico alla Divisione Affari Societari che si può avvalere del supporto della Funzione Compliance nel caso fossero necessari chiarimenti di carattere normativo (cfr. capitolo 5.1 e relativi sottoparagrafi);
- con riferimento invece alle Informazioni Privilegiate e Rilevanti relative ai mandati di Investment Banking, la Funzione Compliance è responsabile della gestione e del trattamento delle stesse e dei relativi controlli di secondo livello (cfr. capitolo 5.2 e relativi sottoparagrafi).

Inoltre, per tutte le informazioni di cui sopra la Funzione Compliance è responsabile di relazionare gli organi Sociali sull'esito dei controlli effettuati e sulle segnalazioni delle anomalie riscontrate, affinché gli stessi possano valutare la somministrazione di possibili sanzioni disciplinari, secondo criteri di equità e correttezza.

GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI BANCA MEDIOLANUM

I presidi organizzativi implementati in attuazione della normativa applicabili e della presente Policy sono diretti a governare nel contesto del Gruppo le modalità di trattazione delle informazioni che potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da Banca Mediolanum o anche sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Le procedure di gestione e controllo previste devono essere attivate fin dalle fasi prodromiche in cui l'informazione ancora non presenta tutti i requisiti per essere qualificata come Informazione Privilegiata (i.e. Informazione Rilevante), ed includono:

- l'individuazione delle funzioni organizzative nell'ambito delle quali possono originare le Informazioni Rilevanti e delle funzioni specialistiche che sono deputate ad attivare misure di gestione e controllo per assistere la corretta trattazione delle Informazioni Rilevanti e di quelle già divenute Privilegiate;
- le misure organizzative finalizzate a permettere una individuazione preventiva delle tipologie di informazioni suscettibili di assumere natura privilegiata e la definizione dei criteri per distinguere le Informazioni Rilevanti e quelle che assumono carattere privilegiato;
- i doveri di protezione delle Informazioni Rilevanti, anche mediante l'attivazione della RIL e di obblighi di speciale segregazione;
- la registrazione nell'Insider List delle Informazioni divenute Privilegiate e dei soggetti in possesso delle stesse sino al momento della loro comunicazione al mercato;
- le misure atte a garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate sino al momento della diffusione di queste ultime al pubblico;

- il processo di comunicazione delle Informazioni Privilegiate al mercato, secondo modalità coerenti con gli *standard* richiesti dalla normativa e con le migliori prassi degli emittenti quotati;
- le misure organizzative e il processo decisionale di valutazione della sussistenza delle condizioni per poter ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e le relative misure di controllo nel continuo.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

Banca Mediolanum e le Società Controllate sono tenute a trattare le comunicazioni verso l'esterno di dati ed informazioni di carattere aziendale secondo le linee guida di seguito elencate:

- ogni rapporto con la stampa e altri organi e mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di dati ed informazioni aziendali, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Settore Media Relations di Banca Mediolanum, previa preventiva autorizzazione dei competenti Organi aziendali delle società;
- ogni rapporto con gli analisti finanziari ed investitori istituzionali dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Settore Investor Relations di Banca Mediolanum;
- le comunicazioni ai soci ed ai gestori del mercato dovranno avvenire esclusivamente per il tramite della Divisione Affari Societari della Banca;
- le comunicazioni destinate ad Autorità di Vigilanza ed altre Autorità Pubbliche competenti in generale sono, invece, di competenza delle Funzioni aziendali a ciò designate dagli ordinamenti interni di Banca Mediolanum.

DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE IL SITO INTERNET

La Banca rende disponibili, in apposite sezioni del sito Internet, le proprie informazioni istituzionali (e.g.: i principali documenti societari, le relazioni periodiche, i comunicati stampa) e le informazioni la cui pubblicazione è richiesta ai sensi di norme di legge e/o regolamento. Laddove necessario, tali informazioni sono prodotte anche in lingua inglese.

Al fine di garantire una corretta informazione, Banca Mediolanum, nella gestione del sito internet, si impegna a:

- riportare le informazioni secondo adeguati criteri redazionali, evitando di perseguire finalità non proprie della specifica comunicazione e citando le fonti delle informazioni per i dati eventualmente provenienti da terzi;
- in caso di errori rilevanti e significativi nelle informazioni pubblicate sul sito, diffondere il più presto possibile una comunicazione e di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate;
- indicare chiaramente, in ogni pagina *web*, la data e l'ora di aggiornamento delle informazioni e di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, che devono essere pubblicate, in ordine cronologico, in una sezione facilmente identificabile, ai sensi della normativa applicabile;

- consentire una consultazione gratuita, libera e non discriminatoria del sito ed effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di trasparenza, in modo tale da consentire al visitatore di rendersi conto agevolmente del sito sul quale si trova.

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Le comunicazioni di Informazioni Privilegiate alle Autorità di Vigilanza e al mercato – nonché, ove richiesto, al gestore del mercato – devono essere effettuate in modo completo, tempestivo e adeguato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia, entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una adeguata valutazione dell'informazione da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione agli appositi canali di informazione.

Banca Mediolanum comunica tempestivamente al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, mediante apposito comunicato, al fine di consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

Il giudizio di valutazione in merito alla natura privilegiata dell'informazione è svolto caso per caso, da parte della FGIP.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si citano fra le informazioni che possono assumere carattere privilegiato:

- i dati contabili periodici;
- i dati previsionali e gli obiettivi concernenti l'andamento della gestione;
- le comunicazioni relative ad operazioni di fusione o scissione;
- nuove iniziative di particolare rilievo, trattative ed accordi in merito alla acquisizione o cessione di asset significativi.

Il comunicato mediante il quale le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico deve essere redatto in modo tale da consentire una valutazione corretta e completa degli effetti che le informazioni fornite possano produrre sul prezzo degli strumenti finanziari ai quali fanno riferimento. In particolare, i comunicati devono essere redatti conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso alle informazioni. Il requisito della correttezza può intendersi soddisfatto in presenza di un'informativa esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato; la chiarezza attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari; per parità di accesso si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possano avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari.

Il comunicato è diffuso attraverso mezzi elettronici che garantiscano la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione, secondo le modalità disciplinate dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Nessuna dichiarazione riguardante Informazioni Privilegiate concernenti la Banca, ivi comprese interviste agli organi di stampa, potrà essere rilasciata da parte dei soggetti

destinatari della presente Policy precedentemente alla diffusione del suddetto comunicato.

Le Società Controllate, al fine di assicurare un efficiente flusso informativo in ordine alle Informazioni Privilegiate, sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Banca qualunque fatto o circostanza di cui siano a conoscenza con riferimento alla propria sfera di attività, qualora lo ritengano idoneo ad influire in modo sensibile, se reso pubblico, sul prezzo degli strumenti finanziari quotati di Banca Mediolanum. Detta trasmissione deve essere accompagnata da una esauriente informativa. Inoltre, qualora le informazioni siano *price sensitive* esclusivamente per le Società Controllate emittenti strumenti finanziari soggetti al MAR e abbiano o possano avere effetti rilevanti sulle stesse ma non sulla Banca e/o sul Gruppo Mediolanum nel suo complesso, i relativi comunicati stampa vengono curati dalle strutture e dagli organi sociali di ciascuna di dette Società Controllate, che provvedono altresì alla loro diffusione, nonché alla loro tempestiva pubblicazione sul proprio sito internet. Qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico-finanziarie consuntive e la Società Controllata abbia un proprio Dirigente Preposto, questi effettua le verifiche necessarie ed appone l'attestazione prevista ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

Nel dare corso a queste segnalazioni, le società sono tenute all'osservanza di un criterio di massima trasparenza, dunque, qualora sussistano ragionevoli dubbi in merito alla qualità "privilegiata" dell'informazione, anche questi dovranno essere oggetto di comunicazione.

RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Banca Mediolanum ha la facoltà di ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, qualora si ritenga che la comunicazione immediata sarebbe in grado di pregiudicare i legittimi interessi della stessa, e che il ritardo della comunicazione non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico. In tal caso, è comunque necessario garantire la riservatezza delle informazioni non ancora diffuse; difatti, laddove la comunicazione di Informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 dell'art. 17 del MAR e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, la Banca è tenuta a comunicare quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

La decisione di ritardare la comunicazione spetta alla FGIP, cui peraltro spetta il giudizio di valutazione in merito alla natura "privilegiata" dell'informazione.

Si precisa infine che, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate in grado di minare la stabilità del sistema finanziario (ivi incluse le informazioni legate ad un problema temporaneo di liquidità), è prevista la facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico, solo previa autorizzazione della Autorità competente. In tal caso, l'Autorità autorizza il ritardo nell'informativa dopo avere verificato che la comunicazione al pubblico tempestiva comporterebbe il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della Banca e/o del sistema finanziario, che il ritardo sia nell'interesse pubblico e che sia garantita la riservatezza di dette informazioni, nelle more della pubblicazione.

REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

Le Società del Gruppo emittenti strumenti finanziari sottoposte alla normativa MAR e le persone che agiscono in nome o per conto loro sono tenute a redigere ed aggiornare tempestivamente le relative RIL e Insider List con riferimento, rispettivamente, alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate riguardanti direttamente gli strumenti finanziari delle suddette Società del Gruppo.

Adozione del registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate o Rilevanti (Insider List e RIL)

I registri in parola sono tenuti da Banca Mediolanum, in proprio, in qualità di emittente, nonché dalle Società del Gruppo emittenti strumenti finanziari sottoposte alla normativa MAR, come sopra indicato. Le modalità attraverso le quali gestire in maniera accentrata le RIL e i Registri *Insider* presso la Banca sono disciplinate in apposita normativa interna.

Devono essere iscritti nella RIL o nel Registro Insider di una delle Società del Gruppo i soli soggetti che operano per la società obbligata all'istituzione del Registro e non, quindi, le controparti di trattative o operazioni rilevanti.

Organizzazione del registro e ambito di riferimento

Si riportano di seguito le linee guida per l'organizzazione della RIL e del Registro Insider, la cui redazione e gestione è responsabilità della Divisione Affari Societari della Banca.

La RIL e il Registro Insider devono essere suddivisi in tante sezioni quante sono le Informazioni Privilegiate o Rilevanti. Ogni sezione riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso alla specifica informazione.

Gestione ed adempimenti connessi alla tenuta del Registro Insider

Compete alla Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum:

- informare tempestivamente i soggetti interessati dell'avvenuta iscrizione nel Registro Insider, precisando in quale delle sezioni riferite alle singole informazioni sia stato iscritto;
- notificare ai soggetti interessati il divieto ad effettuare qualsiasi operazione, a qualunque titolo disposta, in relazione all'emittente o agli emittenti per i quali i soggetti sono stati oggetto di iscrizione nel Registro Insider;
- informare gli stessi soggetti in merito agli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione, nonché delle sanzioni penali ed amministrative applicabili qualora si realizzino fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita delle informazioni privilegiate;
- informare tempestivamente i soggetti iscritti di ogni variazione rispetto alla precedente comunicazione, nonché la cessazione dell'iscrizione nel Registro Insider.

Nel caso di iscrizione dei soggetti in relazione ad un'informazione ritenuta privilegiata, la Divisione Affari Societari raccoglie ed archivia le dichiarazioni di presa conoscenza dei soggetti iscritti.

Il Registro Insider è adottato in formato elettronico, al fine di garantire elevati *standard* di sicurezza circa le annotazioni effettuate, la massima riservatezza e tracciabilità degli accessi, l'esattezza delle informazioni riportate (in linea con le previsioni delle vigenti disposizioni in materia), l'accesso ed il reperimento delle versioni precedenti dello stesso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210.

Il Registro Insider è conservato per un periodo di almeno cinque anni successivi alla sua elaborazione o aggiornamento, salvo eventuali restrizioni imposte dalla normativa di settore in materia.

SONDAGGI DI MERCATO (CD. MARKET SOUNDING)

I sondaggi di mercato consistono nella comunicazione di informazioni, anteriore all'annuncio di una operazione, ad uno o più potenziali investitori al fine di valutare il loro interesse nei confronti di una possibile operazione e delle relative condizioni, quali, ad esempio, le dimensioni potenziali o il prezzo.

Sondaggi di mercato effettuati da Banca Mediolanum

I sondaggi di mercato costituiscono un utile strumento per valutare le opinioni dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo fra gli *stakeholders* ed assicurare che le prospettive di questi ultimi, delle società emittenti e dei potenziali nuovi investitori siano allineate. In particolare, le società possono beneficiare maggiormente dal ricorso alle attività di *market sounding* nelle situazioni di forte volatilità o scarsa fiducia dei mercati.

Le Società del Gruppo possono essere coinvolte in queste attività in qualità di soggetti che effettuano il sondaggio di mercato.

Anche in questo contesto, si impegnano ad operare nel rispetto dei richiamati principi di tempestività, correttezza, completezza e parità di accesso nella diffusione di Informazioni Privilegiate e Riservate.

Qualora applicabile, la Banca o altra Società del Gruppo che effettua un sondaggio di mercato esamina preliminarmente se il sondaggio comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, stimando, ove possibile, la data alla quale cesseranno di essere considerate come tali. In tale ambito, la società registra per iscritto la propria conclusione in merito e le motivazioni che vi hanno portato.

In particolare, prima di effettuare la comunicazione, la Banca, o le altre Società del Gruppo, si interessano tra l'altro – in conformità al MAR e al Regolamento delegato (UE) 2016/960 – di:

- ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio:
 - i. a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - ii. affinché la comunicazione sia registrata in formato elettronico;
 - iii. a registrare il consenso medesimo;

- informare la persona che riceve il sondaggio che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle:
 - i.* con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - ii.* tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
- informare la persona che riceve le informazioni che, accettando di riceverle, ha l'obbligo di mantenerle riservate.

Le Società del Gruppo si impegnano affinché la summenzionata registrazione della comunicazione contenga indicazione dell'identità dei potenziali investitori ai quali sono state comunicate le Informazioni Privilegiate, delle informazioni che sono state fornite, e di data ed ora di ogni comunicazione.

La Banca e le Società Controllate, qualora applicabile, si interessano che la registrazione sia conservata per un periodo di almeno cinque anni, salvo eventuali ulteriori restrizioni imposte dalla normativa di settore in materia, e trasmessa alla Autorità competente qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Inoltre, resta fermo l'obbligo di tempestiva informativa ai soggetti che hanno ricevuto le informazioni nel corso di un sondaggio, qualora queste cessino di essere privilegiate.

Le Società del Gruppo che dovessero effettuare sondaggi di mercato, inoltre, si dotano di apposite procedure, che diano indicazione del contenuto minimo delle informazioni che devono essere fornite ai destinatari dei sondaggi, distinto in base all'ipotesi che attraverso l'attività di *market sounding* si diffondano o meno informazioni privilegiate, delle principali Funzioni aziendali coinvolte e delle modalità di controllo previste per il rispetto dei requisiti normativi.

In tale ambito, fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, si interessano altresì di definire le modalità operative per l'adozione e manutenzione delle liste che seguono:

- lista dei potenziali investitori che abbiano negato il proprio consenso a ricevere sondaggi di mercato, e che le Società del Gruppo si astengono dal contattare per le finalità di sondaggi di mercato;
- per ogni attività di *market sounding* effettuata, un elenco contenente indicazione di:
 - i.* identificativi di tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che abbiano ricevuto informazioni oggetto del sondaggio di mercato;
 - ii.* data ed ora della comunicazione di ciascuna informazione;
 - iii.* i riferimenti dei potenziali investitori contattati.

Sondaggi di mercato ricevuti da Banca Mediolanum

Le Società del Gruppo Mediolanum possono essere coinvolte in attività di *market sounding* anche in qualità di soggetti destinatari di sondaggi di mercato, e, dunque, possono ricevere informazioni riservate e privilegiate in tale contesto.

La Banca o le altre Società del Gruppo, in qualità di soggetti potenziali destinatari di un sondaggio di mercato, assicurano la presenza di presidi interni volti ad identificare la Funzione designata a ricevere i sondaggi medesimi. In tale ambito, definiscono ed adottano procedure interne finalizzate alla chiara individuazione di quanto segue:

- gli strumenti attraverso i quali ricevere le informazioni;
- i soggetti e le Funzioni incaricati della valutazione in merito al carattere privilegiato delle informazioni ricevute, che devono essere a tal fine opportunamente formati;
- le modalità di gestione e controllo del flusso di informazioni ricevute, al fine di garantire la prevenzione di abusi e comunicazioni illecite di Informazioni Privilegiate;
- nel caso di sondaggi che si realizzino nel corso di conversazioni non registrate, i soggetti incaricati della ricezione, firma ed eventuale modifica della nota di verbalizzazione redatta dal partecipante al mercato che ha effettuato il sondaggio.

La Banca o le altre Società del Gruppo redigono una lista delle persone che sono in possesso delle informazioni comunicate nel corso del sondaggio di mercato.

Qualora l'attività di *market sounding* avvenga nel corso di una conversazione non registrata, il soggetto che riceve le informazioni per conto della Società del Gruppo firma la nota scritta di verbalizzazione del sondaggio, redatta dal partecipante al mercato che lo ha effettuato. Le Società del Gruppo che ricevono sondaggi di mercato registrano e conservano, per un periodo di almeno cinque anni, salvo eventuali restrizioni imposte dalle normative di settore in materia, ciascuna delle valutazioni e degli *assessment* effettuati in qualità di soggetti riceventi sondaggi di mercato. In particolare, nel caso in cui la persona che effettua il sondaggio abbia valutato che le informazioni comunicate non siano privilegiate, mentre la società ricevente ritenga di avere ricevuto Informazioni Privilegiate, la Società del Gruppo conservano, per un periodo di uguale durata, la documentazione relativa a qualsiasi discrepanza di valutazioni e le eventuali notifiche effettuate ai partecipanti al mercato al fine di non ricevere sondaggi di mercato, con riferimento alla diffusione di qualsiasi informazione o solo di alcune di queste.

GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CON RIFERIMENTO AD OPERAZIONI DI CORPORATE FINANCE/CAPITAL MARKET GESTITE DALLA DIREZIONE INVESTMENT BANKING

Al fine di mitigare i rischi di utilizzo improprio di Informazioni Privilegiate e Rilevanti di terzi a danno della propria clientela o del mercato, derivanti anche dalla pluralità di attività e di interessi che possono essere poste in essere o presenti in relazione a situazioni sensibili, le Società del Gruppo Mediolanum sono tenute ad organizzarsi in modo da garantire una diffusione selettiva e tracciata delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti.

Il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti è normato da apposito regolamento interno², prodotto dalla Funzione Compliance e riguardante

² Regolamento del processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività di Investment Banking.

esclusivamente le informazioni relative ad emittenti terzi relativamente ai quali la Direzione Investment Banking offre i propri servizi di Corporate Finance/Capital Market.

Con riferimento all'attività in capo alla Direzione Investment Banking, Banca Mediolanum ha deciso di estendere, a titolo prudenziale, l'ambito di applicazione di alcuni presidi in materia di abusi di mercato anche alle Informazioni Confidenziali.

Nel prosieguo vengono descritti i presidi di cui Banca Mediolanum si è dotata al fine di prevenire l'insorgere di possibili condotte illecite ai sensi della disciplina *market abuse* con riferimento a strumenti finanziari di Emittenti terzi.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI EMITTENTI TERZI

La Direzione Investment Banking è preposta all'individuazione della tipologia di informazioni trattate (siano esse Privilegiate, Rilevanti o Confidenziali) relative ad Emittenti terzi con i quali sono in essere (sia in fase di studio che di esecuzione) operazioni di Corporate Finance/Capital Market.

La Direzione medesima si confronta, in via continuativa, con la Funzione Compliance in merito alle tipologie di informazioni (e dei relativi detentori delle stesse) da inserire all'interno del Registro Insider, la cui tenuta spetta funzione Compliance, la quale provvede di conseguenza:

- all'apertura delle relative Sezioni del Registro Insider in cui verranno censite tutte le informazioni individuate, complete dei dati e dei riferimenti richiesti dalla normativa vigente;
- all'invio, tramite apposita comunicazione diretta al possessore dell'informazione identificata, della lettera di iscrizione nella specifica Sezione del Registro Insider;
- alla gestione delle eventuali modifiche, integrazioni e/o cancellazioni relative alle diverse sezioni contenute nel Registro Insider;
- all'allineamento, per il tramite della Direzione Investment Banking, dell'eventuale personale di Banca Mediolanum già iscritto nel Registro Insider in possesso dell'Emittente.

CHINESE WALLS

Allo scopo di garantire un adeguato presidio del processo di gestione delle possibili condotte illecite di *market abuse* derivanti da una non corretta gestione delle informazioni di natura privilegiata e rilevante, la Banca, tra le varie misure di natura organizzativa implementate, ha attivato anche una serie di procedure interne (cd. *Chinese Walls*) volte a limitare la circolazione dei dati sensibili relativi agli Emittenti terzi interessati dalle operazioni gestite dalla Direzione Investment Banking e delle informazioni di cui risultino a conoscenza i dipendenti della Direzione Investment Banking ed altro personale della Banca debitamente identificato ed autorizzato.

Tali misure di gestione, agendo sui presidi di separatezza fisica e informatica, consentono di limitare lo scambio di informazioni tra il personale titolato a gestirne e conoscerne il contenuto (cd. *private side*) e le altre strutture della Banca (cd. *public side*).

Inoltre, sempre con riferimento alla separatezza fisica ed informatica, si specifica che a livello di operatività con altre Società del Gruppo Mediolanum, nell'esercizio delle proprie attività e dei servizi prestati, la Direzione Investment Banking non interagisce in alcun modo con le strutture interne alle "società prodotto" del Gruppo Mediolanum, né in fase di *origination*, né in fase di esecuzione dell'operazione.

PRESIDI COMPORTAMENTALI

In aggiunta al sopra citato Codice di Comportamento vigente, Banca Mediolanum si è dotata, in relazione all'attività di Investment Banking, di ulteriori regole comportamentali per la gestione delle informazioni di cui il personale della Banca viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività.

Tali regole di comportamento si applicano al personale della Direzione Investment Banking, al personale di altre funzioni precedentemente individuato ed autorizzato ed alla Rete di Vendita di Banca Mediolanum e si sostanziano nei seguenti punti:

- principio "need to know": trattamento, con il massimo grado di riservatezza, delle informazioni di cui si viene a conoscenza;
- policy "clean desk": applicazione del principio di "pulizia" della postazione di lavoro onde evitare l'indebita o accidentale diffusione di materiale contenente informazioni di natura privilegiata, rilevante e confidenziale;
- corretta archiviazione delle informazioni in formato "paperless": utilizzo di documenti in formato elettronico (cd. *paperless*) da preferire rispetto a quello cartaceo;
- comportamenti al di fuori della sede di lavoro (business trip, visite al Cliente): utilizzo rafforzato delle regole comportamentali relative alla riservatezza delle informazioni di cui si è in possesso nelle situazioni lontano dalla sede di lavoro;
- rapporti professionali con personale appartenente al "public side": rafforzata attenzione agli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni di cui il personale appartenente al cd. "*private side*" risulta in possesso nella normale iterazione con il personale della Banca rientrante nel cd. "*public side*".

REGISTRO INSIDER

In linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, il processo di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti o confidenziali relative agli Emittenti terzi coinvolti in operazioni gestite dalla Direzione Investment Banking prevede la tenuta di un registro (cd. Registro Insider) al cui interno vengono inseriti i nominativi del personale della Banca (o di eventuali collaboratori esterni di Banca Mediolanum) a conoscenza delle medesime ad ai quali si applicano gli obblighi normativi in materia di abusi di mercato.

Ai sensi del regolamento interno, viene censita nel Registro Insider un'informazione come "**privilegiata**":

- i. nel caso in cui il Cliente con strumenti finanziari ammessi in una sede di negoziazione, ancora prima della firma del mandato con Banca Mediolanum, decide di iscrivere parte del personale della Direzione Investment Banking all'interno del proprio registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;

- ii. nel momento in cui un'informazione rilevante (già iscritta nel relativo Registro Insider) dovesse diventare privilegiata, il Cliente con strumenti finanziari ammessi in una sede di negoziazione iscrivere il personale della Direzione Investment Banking nel proprio registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate. In tale caso la Funzione Compliance provvede alla chiusura, nel Registro Insider, della sezione Informazioni Rilevanti e provvede all'apertura della sezione relativa alle Informazioni Privilegiate;
- iii. nel caso di quotazione su una qualsiasi sede di negoziazione, l'informazione riservata risulterà iscritta all'interno del Registro Insider come Informazione Privilegiata dall'avvio ufficiale della procedura di richiesta di quotazione al gestore del mercato di ammissione. In tale situazione la Funzione Compliance provvede alla chiusura, nel Registro Insider, della sezione Informazioni Rilevanti ed effettua l'apertura della sezione relativa alle Informazioni Privilegiate;
- iv. nel caso di ricezione di un incarico di advisory e/o consulenza di finanza straordinaria da parte di un Cliente con strumenti finanziari ammessi in una qualsiasi sede di negoziazione, l'informazione riservata risulterà iscritta nell'apposita sezione all'interno del Registro Insider, sin dall'apertura dei rapporti con il potenziale Cliente, come privilegiata.

Qualora il Cliente risulti essere una società quotata o in fase di quotazione o controllata da o controllante di una società quotata, le informazioni in possesso della Direzione Investment Banking saranno catalogate all'interno del Registro Insider come **"Informazioni Rilevanti"** nel caso in cui le stesse siano relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardino direttamente il Cliente stesso e che possano, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata.

Vengo censite all'interno del Registro Insider come **Informazioni Confidenziali** quelle che riguardano un Cliente che:

- i. non sia quotato su una sede di negoziazione;
- ii. non risulti in fase di quotazione in qualsiasi sede di negoziazione;
- iii. che non risulti controllato da o controllante di una società quotata e per il quale non vi sia, per quanto noto alla Banca, un interessamento per operazioni di Investment Banking da parte di una società quotata

I soggetti iscritti in tali registri devono astenersi:

- dall'eseguire qualsiasi operazione, a qualunque titolo disposta, in relazione all'emittente o agli emittenti per i quali i soggetti sono stati oggetto di iscrizione nel Registro Insider;
- dall'eseguire operazioni, personali e non, che possano dare adito ad almeno uno delle seguenti situazioni:
 - abuso di Informazioni Privilegiate e/o manipolazione di mercato;
 - divulgazione scorretta di Informazioni Privilegiate e Rilevanti;
 - violazione, anche potenziale, degli obblighi che incombono sull'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE (cd MIFID II), come trasposti nel diritto nazionale;

- dal comunicare illecitamente a terzi le informazioni di cui si dispongono;
- dal consigliare, indurre o sollecitare qualsiasi altra persona da effettuare operazioni che implicherebbero l'utilizzo di Informazioni Privilegiate o Rilevanti;
- da ogni comportamento che possa costituire violazione dei principi “*need to know*” sopra richiamati.

Il Registro Insider svolge un duplice compito:

- strumento preventivo: la tenuta del Registro Insider risulta un elemento garante dell'integrità del mercato consentendo al tenutario del registro stesso di controllare la correttezza e l'aggiornamento nel continuo delle informazioni iscritte, gestirne i relativi obblighi di riservatezza ed assicurare la conformità con la normativa pro-tempore vigente;
- strumento di indagine: nell'ambito di indagini su possibili condotte di abuso di mercato, il Registro Insider rappresenta il “*repository*” ufficiale in possesso di Banca Mediolanum, al cui interno sono custodite le informazioni relative al personale avente accesso alle informazioni di natura privilegiata e rilevante la relativa data di accesso alle medesime.

Ogni singola sezione del Registro Insider riporta tutte le informazioni necessarie per ricostruire la tipologia di informazione, l'Emittente a cui le stesse si riferiscono, l'operazione per le quali le stesse sono state ottenute nonché i dati anagrafici del personale avente accesso a tali informazioni.

La Funzione Compliance cura il continuo aggiornamento del Registro Insider sulla base delle sezioni di volta in volta create ed effettua una puntuale tracciatura di eventuali modifiche o sviluppi delle circostanze cui le informazioni in questione si riferiscono.

La Funzione Compliance, contestualmente all'iscrizione del nominativo nel Registro Insider, invia ai destinatari una lettera di conferma di iscrizione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente nonché alcune informazioni operative relative all'operazione in oggetto.

Inoltre, quando, su segnalazione della Direzione Investment Banking, la Funzione Compliance rimuove da una sezione specifica del Registro Insider un soggetto precedentemente iscritto, allo stesso viene inviata una comunicazione contenente l'informativa della avvenuta cancellazione dalla relativa sezione del Registro Insider.

Il Registro Insider relativo all'attività di Investment Banking risulta accessibile esclusivamente al personale della Funzione Compliance debitamente individuato che viene, d'ufficio, sempre iscritto all'interno di ogni singola sezione.

I dati sono inoltre archiviati e salvati per un periodo di almeno 5 anni.

RESTRICTED LIST E WATCH-LIST

Banca Mediolanum ha deciso di istituire al proprio interno, quali ulteriori presidi di controllo sull'operatività svolta dai soggetti in possesso di informazioni di natura privilegiata, con riferimento a specifici titoli oggetto di attività da parte della Direzione Investment Banking, due ulteriori registri (cd “liste”): la “Restricted List” e la “Watch List”.

Con il termine “Restricted List” si intende una lista contenente l’elenco degli strumenti finanziari emessi da emittenti quotati coinvolti in un’operazione di finanza straordinaria – già di pubblico dominio – relativamente ai quali Banca Mediolanum risulta essere in possesso di Informazioni Privilegiate o Rilevanti e per i quali è stata prevista l’inibizione dell’attività di compravendita in relazione ad alcune strutture della Banca o del Gruppo.

Tale misura di gestione consente di limitare l’insorgere di possibili situazioni di conflitto d’interesse collegata direttamente all’operatività del titolare delle Informazioni Privilegiate o Rilevanti evitando l’insorgere di violazioni delle norme in materia di *market abuse* ovvero danni reputazionali.

Sempre con riferimento all’attività svolta dalla Direzione Investment Banking, la Banca ha previsto l’adozione, a fini prudenziali, di ulteriori presidi interni quali l’attività di monitoraggio dei “*rumors*” di mercato e la creazione di una “Watch-List” (lista degli strumenti finanziari emessi da emittenti terzi per i quali vi sia in corso un’operazione curata dalla Direzione Investment Banking che non risulti ancora di pubblico dominio) che vengono monitorati in via precauzionale per garantire una tutela rafforzata in materia di *market abuse* e di corretta gestione delle informazioni trattate.

Il processo di gestione delle Informazioni Privilegiate e Rilevanti è disciplinato dalla documentazione interna di cui la Banca si è dotata sulla base delle più recenti disposizioni normative.

6. GESTIONE DEGLI ORDINI E DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Banca Mediolanum è fermamente impegnata nella lotta contro qualsiasi condotta illecita in ambito finanziario ed intende gestire attivamente i propri rischi legali, regolamentari e reputazionali; in tale ambito, si impegna a stabilire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di individuare e segnalare ordini e operazioni sospette alle Autorità competenti, laddove sia richiesto.

In particolare, qualunque dipendente della Banca - predisponendo o eseguendo a titolo professionale operazioni - sospetti che un ordine o un'operazione su un qualsiasi strumento finanziario possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentato abuso di informazioni privilegiate/manipolazione di mercato (di seguito, alternativamente, "ordini ed operazioni sospette"), lo comunica immediatamente alla Autorità competente per il tramite delle strutture preposte.

Gli obblighi di segnalazione di ordini ed operazioni sospette sussistono a prescindere dal fatto che l'ordine:

- sia stato effettivamente eseguito o solo inoltrato;
- sia stato inoltrato o eseguito in una sede di negoziazione o al di fuori di essa;
- costituisca effettivo abuso di informazioni privilegiate/manipolazione di mercato o ne rappresenti solo un tentativo.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione di cui sopra, la Banca si impegna a:

- definire ed adottare apposite procedure e controlli di primo e secondo livello per monitorare ed individuare, efficacemente e su base continuativa, eventuali "operazioni sospette";
- valutare e decidere, caso per caso, se vi sono motivi ragionevoli per sospettare che un ordine o un'operazione comporti – anche quale mero tentativo – manipolazione del mercato o abuso di informazioni privilegiate;
- comunicare tempestivamente all'Autorità competente gli ordini e le operazioni che, in esito delle verifiche effettuate, vengono ritenute "sospette".

La Banca si impegna, inoltre, a definire ed erogare corsi di formazione a tutto il personale coinvolto nel processo di monitoraggio, individuazione e segnalazione degli ordini e delle operazioni sospette. Tali corsi sono finalizzati a garantire una solida preparazione con riferimento alle condotte che possono costituire ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per un maggior dettaglio circa le tematiche di seguito riportate - ed in generale per gli aspetti non disciplinati all'interno del presente paragrafo - si rimanda al contenuto della normativa interna di dettaglio.

FATTISPECIE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DI MERCATO

Le fattispecie di abuso di mercato sotto analizzate possono fare riferimento sia alle Informazioni Privilegiate relative agli strumenti finanziari emessi da Banca

Mediolanum sia alle Informazioni Privilegiate riferite agli strumenti finanziari di Emittenti terzi.

Abusa di Informazioni Privilegiate, come sopra definite, chiunque sia in possesso delle stesse e le utilizzi per compiere le seguenti operazioni sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate stesse si riferiscono:

- acquisto o cessione, per conto proprio o di terzi, diretto o indiretto;
- annullamento o modifica di un ordine che sia stato inoltrato prima che il soggetto entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate.

Potenzialmente può abusare di Informazioni Privilegiate qualsiasi persona che risulti:

- essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di un emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- possedere una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- avere accesso alle Informazioni Privilegiate nell'esercizio di una occupazione, una professione o una funzione;
- essere coinvolto in attività criminali.

Inoltre, può abusare di Informazioni Privilegiate chiunque ne sia in possesso per circostanze diverse da quelle sopra riportate, qualora questa persona sappia, o dovrebbe sapere, che si tratta di Informazioni Privilegiate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Rete di Vendita di Banca Mediolanum S.p.A. con riferimento all'attività di Corporate Finance/Capital Market gestita dalla Direzione Investment Banking).

La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate è illecita, ad eccezione dei casi in cui avvenga durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Tanto premesso, la Banca attua ogni misura organizzativa adeguata a tutelare la riservatezza e ad impedire la diffusione delle Informazioni Privilegiate detenute dai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo, dai dirigenti, dai soci, dai soggetti posti in posizione apicale, dai dipendenti e dai collaboratori esterni.

Sono considerate invece ipotesi di manipolazione di mercato le attività di seguito riportate, a scopo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- tutte le condotte (ivi incluse la conclusione di una operazione e l'inoltro di un ordine di compravendita) che inviino, o è probabile che inviino, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, domanda o prezzo di uno strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto di asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale (salvo il caso in cui chi pone in essere la condotta dimostri che essa sia giustificata da legittimi motivi e sia conforme ad una prassi di mercato ammessa);
- tutte le condotte e attività (ivi incluse la conclusione di una operazione e l'inoltro di un ordine di compravendita) che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di

un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artefici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

- la diffusione di informazioni tramite mezzi di informazione (ivi incluso internet) o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, domanda o prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione ad un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Per una trattazione più puntuale degli indicatori di manipolazioni di mercato e delle prassi o condotte che specificano tali indicatori, si rimanda, rispettivamente, all'art. 12 e all'Allegato I del MAR e all'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione, Sezioni 1 e 2.

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ORDINI E DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La Banca definisce appositi sistemi di *detection* volti ad individuare ordini ed operazioni sospette, mediante la predisposizione di procedure operative e l'implementazione di sistemi informatici. In particolare, si interessano di individuare ed implementare appositi applicativi per la rilevazione automatica degli ordini e delle operazioni sospette - sviluppati anche sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa in materia - volti a garantire:

- lo svolgimento di analisi individuali e comparative relative alla transazione/ordine oggetto di indagine;
- l'utilizzo di un sistema di *alert* finalizzato a supportare il soggetto segnalante nello svolgimento di eventuali analisi di approfondimento Banca Mediolanum individua, all'interno della propria struttura organizzativa, le unità preposte alla valutazione degli ordini e delle operazioni sospette segnalate dai sistemi informativi. In tale ambito, definiscono un modello organizzativo fondato su due differenti livelli di valutazione e controllo:
 - un primo livello, svolto dalle unità operative delle società, le quali - sulla base delle evidenze rilevate da parte degli applicativi informatici in uso - valutano se considerare una determinata operazione / ordine come sospetti. Le operazioni che, in esito a dette valutazioni, siano considerate sospette sono segnalate alla Funzione Compliance;
 - un secondo livello, effettuato dalla Funzione Compliance, la quale - sulla base delle operazioni/ordini rilevati come potenzialmente sospetti dalle unità operative - valuta se segnalarle all'Autorità competente o archivarle in quanto ritenute non sospette.

Le informazioni inerenti alle analisi effettuate in sede di valutazione delle operazioni/ordini devono essere registrate da parte delle strutture preposte della Banca; tale obbligo deve essere rispettato anche con riferimento a quelle operazioni/ordini inizialmente ipotizzate come sospette e successivamente archiviate in quanto prive di consistenza.

La Banca si è dotata altresì di presidi idonei ad evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti, nella quale si può concretizzare una forma di manipolazione del mercato, anche ove le stesse siano contenute in studi, ricerche o raccomandazioni.

MODALITÀ E TEMPISTICA DI SEGNALEAZIONE

La segnalazione alla Autorità competente viene effettuata dalla Funzione Compliance.

Tale segnalazione deve avvenire tempestivamente, salvo eventuali ulteriori restrizioni imposte dalla normativa di settore in materia. Qualora siano richieste analisi preliminari, queste devono essere condotte nel minor tempo possibile e l'eventuale ritardo nella notifica alla Autorità competente deve essere giustificato, su richiesta della stessa, fermo quanto previsto dalla normativa applicabile.

I soggetti che effettuano la segnalazione sono tenuti a mantenere massima riservatezza sulle segnalazioni medesime e sul loro contenuto, per non inficiare le indagini che l'Autorità eventualmente intraprenderà sulla base della segnalazione. In particolare, chi effettua la segnalazione all'Autorità competente non può informare nessun altro dell'avvenuta segnalazione, ivi inclusi i soggetti per conto dei quali le operazioni sono state eseguite e altre Autorità, se non in forza di una disposizione di legge.

Sono oggetto dell'obbligo di segnalazione anche gli ordini e le operazioni che divengano sospetti retrospettivamente, alla luce dell'acquisizione di ulteriori informazioni o del verificarsi di nuove circostanze (si citano, a titolo meramente esemplificativo, la trasmissione di ulteriori ordini e l'effettuazione di nuove operazioni da parte del medesimo soggetto), così come, in relazione ad una segnalazione già effettuata, gli eventuali ulteriori elementi di cui la Banca sia venuta a conoscenza, ad esempio attraverso ulteriori specifiche indagini interne, che dovranno essere notificati alla Autorità competente, ad integrazione della prima segnalazione.

Le informazioni riportate nella segnalazione devono essere chiare ed accurate, al fine di permettere alla Autorità che lo riceve di determinare rapidamente la validità della segnalazione e di dare avvio alle successive indagini, laddove necessario.

La segnalazione deve essere trasmessa mediante apposita procedura *on-line* messa a disposizione dall'Autorità competente senza fornire alcuna indicazione nei confronti del soggetto coinvolto o altro soggetto ad essa non interessato, in conformità alla normativa applicabile.

La Banca è tenuta a rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione attinente al processo di segnalazione. In particolare, salvo eventuali restrizioni imposte dalla normativa di settore in materia, conservano per un periodo di almeno cinque anni:

- le segnalazioni di ordini e operazioni sospette inviate alla Autorità competente, comprensive della documentazione a supporto della redazione e dell'invio delle segnalazioni stesse;

- i dettagli e le analisi effettuate su ordini ed operazioni esaminate e successivamente non segnalate (comprehensive delle ragioni che hanno portato alla mancata segnalazione);
- qualsiasi modifica o aggiornamento alle procedure interne ed ai presidi di prevenzione e controllo di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

7. EMISSIONI DI STRUMENTI FINANZIARI DI BANCA MEDIOLANUM IN PROSSIMITA' DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI CONTABILI PERIODICI

Al fine di limitare l'insorgere di potenziali rischi reputazionali e legali connessi all'emissione di strumenti finanziari (ad esempio strumenti obbligazionari, aumenti di capitale sul mercato secondario, etc.) in periodi antecedenti alla pubblicazione di informazioni privilegiate da parte della Banca, si ritiene utile definire un periodo di tempo in cui non è possibile emettere strumenti finanziari in previsione del verificarsi di determinati eventi che possono risultare rilevanti per gli investitori ai fini della corretta valutazione della convenienza o meno a sottoscrivere l'offerta stessa.

Fermo restando ulteriori specifiche restrizioni in previsione del verificarsi di determinati eventi (es. imminente annuncio di operazione straordinaria), non potranno essere effettuate emissioni di strumenti finanziari nei 15 giorni antecedenti alla pubblicazione dei dati contabili (c.d. black out period).

Ai fini del black out period vale quanto segue:

- per dati contabili si intendono a quelli riferiti alle relazioni finanziarie annuali e semestrali nonché ai rapporti finanziari intermedi con cadenza trimestrale che la Banca renderà pubblici;
- i giorni relativi al black out period devono intendersi di calendario;
- nel caso di emissioni realizzate attraverso un collocamento riservato a Investitori Qualificati (Testo Unico della Finanza, art. 100, comma 1, lettera A), siano esse nuove emissioni in senso stretto o riaperture di emissioni già in circolazione, ai fini del calcolo dei 15 giorni rileva la data dell'annuncio e non la data di regolamento;
- nel caso di emissioni realizzate attraverso gli ulteriori casi di collocamento riservato (Testo Unico della Finanza, art. 100, comma 1), siano esse nuove emissioni in senso stretto o riaperture di emissioni già in circolazione, ai fini del calcolo dei 15 giorni rileva la data di fissazione delle condizioni definitive e quindi di chiusura dell'operazione e non la data di regolamento;
- nel caso di emissioni realizzate tramite offerte al pubblico, siano esse nuove emissioni in senso stretto o riaperture di emissioni già in circolazione, ai fini del calcolo dei 15 giorni rileva la sola data di chiusura del collocamento (indipendentemente dai termini previsti per l'eventuale diritto di recesso esercitabile dall'investitore) e non la data di regolamento.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA ESTERNA

Per una complessiva visione dei riferimenti normativi se ne riporta nel seguito un elenco riassuntivo:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato;
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'Autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato ed il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato ed il modello delle notifiche trasmesse alle Autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 9 marzo 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti;
- Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al

contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche;

- Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ESMA 70-145-111: *Questions and Answers On the Market Abuse Regulation (MAR)*;
- ESMA 70-159-4966: *MAR Guidelines - Delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision*;
- ESMA 70-156-2391: *MAR Review Report*;
- Testo Unico della Finanza (TUF) – D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi aggiornamenti;
- Linea Guida Consob in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate – ottobre 2017.

NORMATIVA INTERNA

- Ordinamento dei Servizi di Banca Mediolanum S.p.A.;
- Policy di gestione dei conflitti d'interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi;
- Policy di gestione dei conflitti di interesse degli esponenti e del personale;
- Regolamento di processo per la gestione delle informazioni privilegiate di Banca Mediolanum;
- Regolamento di gestione delle informazioni privilegiate, rilevanti e confidenziali relative all'attività di Investment Banking;
- Procedura di monitoraggio e gestione delle segnalazioni di ordini e operazioni sospette;
- Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *Internal Dealing*;
- Policy in materia di operazioni personali;
- Policy Investment Banking;
- Regolamento per l'esecuzione e la ricezione dei sondaggi di mercato.